

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 DICEMBRE 2025, N. 6/R
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5, COMMA
1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2018, N. 5 (TUTELA DELLA
FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO – VENATORIA)”.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-1898 del 1° dicembre 2025

E M A N A

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1
LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2018, N. 5 (TUTELA DELLA FAUNA E
GESTIONE FAUNISTICO – VENATORIA).”**

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria), disciplina i requisiti, il rilascio dell’abilitazione per l’esercizio venatorio, le materie d’esame e la relativa commissione, nonché la predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami.

Art. 2.
(Abilitazione all'esercizio venatorio)

1. Per il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché per il rinnovo della stessa in caso di revoca è richiesta l'abilitazione venatoria che si ottiene a seguito del superamento di esame pubblico dinanzi ad apposita commissione esaminatrice.
2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato presenta domanda alla provincia o Città metropolitana nel cui territorio risiede allegando:
 - a) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - b) certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie regionali (ASL) o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato ovvero da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e se non abbia commesso violazioni alle norme nazionali e regionali vigenti che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno d'età, ferma restando la possibilità di esercizio effettivo al compimento della maggiore età.

Art. 3.

(Esame di abilitazione venatoria)

1. Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria è necessario:
 - a) superare una prova preselettiva consistente nella risoluzione di quiz (40 domande) a risposta multipla ripartiti per materie oggetto d'esame di cui all'articolo 4, nella misura di:
 - 1) 8 domande inerenti la normativa di settore;
 - 2) 12 domande inerenti la zoologia applicata alla caccia;
 - 3) 5 domande inerenti la tutela dell'ambiente e delle colture agricole;
 - 4) 5 domande inerenti le armi e le munizioni;
 - 5) 5 domande inerenti gli interventi di primo soccorso;
 - 6) 5 domande inerenti l'etica e la deontologia venatoria;
 - b) dimostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;
 - c) dimostrare di saper utilizzare l'arma in sicurezza e reagire di fronte al selvatico in modo pronto, cosciente e rispettoso delle specie non oggetto di caccia.
2. La prova di cui al comma 1, lettera a) si intende superata qualora il candidato risponda correttamente ad almeno il 70 per cento (28 risposte corrette) dei quiz proposti. Le province e la Città metropolitana competenti predispongono una banca dati comune da pubblicare nei siti istituzionali e dalla quale sono estratti i quesiti somministrati in sede d'esame.
3. In relazione alla prova d'esame la commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato. L'abilitazione è concessa se il giudizio della commissione è favorevole per tutte le materie d'esame.
4. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla data del precedente esame.
5. Le prove d'esame sono pubbliche.

Art. 4.

(Materie d'esame)

1. Le materie su cui verte l'esame di abilitazione venatoria riguardano i seguenti temi:

- a) leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di "fauna", "fauna stanziale", "fauna migratoria"; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso di cani, appostamenti, modalità di caccia vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione programmata della caccia, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;
- b) zoologia applicata alla caccia; catena alimentare; piramide alimentare; vocazioni faunistiche della Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli anche sul campo con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette;
- c) tutela dell'ambiente e principi di salvaguardia delle produzioni agricole: rapporti tra fauna, caccia, agricoltura, ambiente, protezione dei nidi e dei nati, effetti sull'ambiente conseguenti al ripopolamento della fauna; protezione delle colture agricole in rapporto all'attività venatoria, norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agro-forestali;
- d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri;
- e) norme di pronto soccorso;
- f) etica e deontologia venatoria.

Art. 5.

(Commissioni esaminatrici)

- 1. Le province e la Città metropolitana nominano, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.
- 2. Le commissioni durano in carica cinque anni ed esercitano le funzioni fino alla costituzione delle nuove commissioni. I componenti possono essere riconfermati.
- 3. Ogni commissione è composta da:
 - a) un dirigente della provincia o della Città metropolitana esperto in materia di legislazione di caccia, con funzione di Presidente o un funzionario suo delegato;
 - b) un numero compreso tra tre e sei esperti nella legislazione in materia di caccia, biologia e zoologia applicata alla caccia, armi e comportamento venatorio, tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole, norme di pronto soccorso; di questi almeno due laureati in scienze naturali, scienze agrarie e forestali, medicina veterinaria, biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di laurea di I livello o di diploma universitario intermedio in materia faunistica;
 - c) un dipendente della struttura regionale competente in materia di caccia.
- 4. La commissione è validamente costituita con un numero minimo di tre componenti.
- 5. I componenti di cui al comma 3, lettera b) sono individuati sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata e documentata conoscenza ed esperienza scientifica e professionale.
- 6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della provincia o della Città metropolitana competenti.
- 7. Non possono essere nominati componenti della commissione dirigenti delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.
- 8. Ulteriori eventuali modalità organizzative e di funzionamento in merito all'attività della commissione possono essere regolate dalle province o dalla Città metropolitana competenti.

Art. 6.

(Esame di abilitazione venatoria con l'uso del falco)

1. Per il rilascio della licenza di caccia con il falco, le commissioni sono integrate con un esperto in materia di falconeria.
2. Le materie di esame, oltre a quelle già previste per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, riguardano:
 - a) normativa di riferimento;
 - b) biologia ed ecologia dei rapaci (sistematica, stato di conservazione, etologia, ciclo biologico, fenologia ecc.);
 - c) riconoscimento della specie;
 - d) corretta gestione igienico sanitaria dei soggetti;
 - e) benessere animale, esigenze ambientali e alimentari.
3. Il titolare di licenza di caccia con il falco, il primo anno successivo al conseguimento dell'abilitazione, può praticare la caccia con il falco solo se affiancato da un cacciatore già iscritto al registro provinciale dei falconieri.

Art. 7.

(Predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami)

1. La struttura regionale competente in materia di caccia, al fine di favorire la preparazione dei candidati, predispose un testo contenente le principali nozioni su cui verte l'esame di abilitazione venatoria, da distribuire a cura delle province e della Città metropolitana al momento della presentazione della domanda.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per l'esercizio del prelievo venatorio mediante l'uso dell'arco.
2. Nelle more della nomina delle nuove commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria, le funzioni sono esercitate dalle commissioni esistenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 1 dicembre 2025

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Elena Chiorino